



DETERMINA N. 6/GIU DEL 27 MAGGIO 2022

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Macerata avente ad oggetto il progetto “Città di Macerata”.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l’articolo 10, comma 2, lettera h) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione organizzativa “Risorse finanziarie” dell’Assemblea legislativa regionale, prevista dal comma 1 dell’articolo 3, della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona ed il Comune di Macerata avente ad oggetto il progetto “Città di Macerata” che, allegato alla presente determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa derivante dall’accordo di cui al punto 1, quantificata nell’importo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1040102003, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2022;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della presente determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articoli 11 e 15;
- decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Articolo 5, comma 6;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) Articoli 1 e 10;
- delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 204 del 10 maggio 2022 (Terza variazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del Consiglio–Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di accompagnamento. Aggiornamento delle previsioni di cassa.)

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto di qui di interesse, il Garante promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola (lettera h) del comma 2 dell'articolo 10 della succitata legge regionale 23/2008.

L'Amministrazione comunale di Macerata, nel perseguire la sua finalità statutaria di salvaguardare e valorizzare le risorse ambientali e storiche, le tradizioni locali, il patrimonio storico e culturale anche nella prospettiva del rafforzamento della vocazione culturale e turistica della città e di promozione e diffusione della pratica sportiva, intesa come azione educativa e formativa in particolare dei giovani, promuove e realizza progetti che rappresentano strumenti di crescita e coesione sociale nonché occasione di formazione, di incontro e di confronto specialmente rivolti alla fascia più giovane della comunità.

Per quanto qui di interesse il comune di Macerata all'interno degli eventi e manifestazioni programmate per celebrare il riconoscimento alla città del titolo di "*Civitas maior*", ha inteso dedicare una parte delle iniziative ai cittadini più piccoli, prevedendo momenti di aggregazione e laboratori didattico educativi finalizzati ad accrescere il loro senso di appartenenza alla comunità cittadina nonché la loro partecipazione e coinvolgimento anche attraverso la conoscenza di una delle attività storicamente svolte dai maceratesi quale l'attività ippica e ha proposto al Garante un progetto volto ad accrescere la conoscenza da parte dei minorenni delle radici storiche della città e nello specifico dell'importanza dell'attività ippica nella sua storia, recuperando miti e leggende, al fine di interrogarsi su quale possa essere il suo futuro e di quale possa essere il suo contributo nell'educare i cittadini al rispetto e alla riappropriazione sostenibile del territorio (nota acquisita agli atti con protocollo n. 608 del 19 maggio 2022).

L'idea progettuale, in generale, coniuga il valore dell'attività ippica/equestre all'attenzione per la storia, l'ambiente e la socialità trattando i seguenti temi: il cavallo nell'arte e nella letteratura; il cavallo e la campagna; il cavallo nella storia; il cavallo e lo sport.

Nello specifico, al fine di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini più piccoli nei luoghi di relazione e di stimolare la loro conoscenza e partecipazione il progetto ha come obiettivi:

- accrescere il senso di appartenenza dei bambini/e ed adolescenti alla comunità territoriale;
- arricchire la loro conoscenza della storia del territorio attraverso il coinvolgimento diretto;
- sensibilizzarli al rispetto di se, degli animali e dell'ambiente.

Pertanto i risultati che si attendono consistono nel favorire il consolidamento del valore di comunità attraverso momenti di coinvolgimento e partecipazione attiva dei bambini/e e degli adolescenti in



attività didattico-educative e sportive.

In merito, l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) determina i requisiti per la conclusione dei suddetti accordi che devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la realizzazione di una cooperazione tra le amministrazioni, retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e finalizzata a garantire che le azioni che le stesse sono tenute a svolgere siano presentate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) lo svolgimento sul mercato aperto di meno del 20% delle attività interessate alla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il progetto presentato dal Comune di Macerata per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende procedere ad approvare il relativo schema di accordo di cui l'allegato A, nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico pari ad un importo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), la quale trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1040102003, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2022.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio è stata predisposta la presente determina.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Francesca Valletti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determina con riferimento alla disponibilità esistente nello stanziamento del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1040102003, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale per un importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) annualità 2022.

Il responsabile
della posizione organizzativa Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci



PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI
REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito alla presente determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) la sottoscritta dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

La dirigente
Maria Rosa Zampa

La presente determina si compone di 7 pagine, di cui 3 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

La dirigente
Maria Rosa Zampa



Allegato A)

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Macerata per la realizzazione del progetto “Città di Macerata”.

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri del Garante per l’infanzia e l’adolescenza di seguito denominato “Garante”, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante, avvocato Giancarlo Giulianelli,

E

il Comune di Macerata, di seguito denominato “Comune”, con sede in Piazza della Libertà n. 3 cap 62100, C.F. 8001650433 rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco Sandro Parcaroli

congiuntamente indicate come “le Parti”,

VISTI

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse a realizzare il progetto “Città di Macerata”:

a) il Garante in quanto tenuto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera h) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;

b) il Comune di Macerata in quanto, nell’ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie, promuove e realizza progetti che rappresentano strumenti di crescita e coesione sociale nonché occasione di formazione, di incontro e di confronto specialmente rivolte alla fascia più giovane della comunità;

- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il progetto oggetto del presente accordo;

- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;

- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione della Giunta comunale n. ... del hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.



Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto "Città di Macerata" ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3
(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le azioni espressamente indicate ai commi 2,3 e 4.
2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:
 - a) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi, mediante l'impiego del proprio personale, e a trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso;
 - b) trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna a:
 - a) assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) collaborare al buon andamento del Progetto.
4. Il Garante assicura, altresì, al Comune, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00). L'importo del contributo è erogato entro trenta giorni dalla data in cui al Garante perviene, da parte del Comune, la relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

Articolo 4
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo, nel rispettivo ambito di competenza:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo, Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune, il Sindaco Sandro Parcaroli.

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 20 dicembre 2022.

Articolo 6
(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.



Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto del presente accordo, nella piena e totale osservanza delle normative in materia di tutela e protezione dei dati personali, come indicato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Articolo 8

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione di questo accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 10

(Registrazione e sottoscrizione)

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione sono in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.

2. Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona

Giancarlo Giulianelli

Il Sindaco del Comune di Macerata

Sandro Parcaroli